

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTRAVALTELLINA

## TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata AltRaValtellina, di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Via Paradiso 16, Ponte in Valtellina (SO) che potrà essere modificata senza dover cambiare lo Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; si fonda sulla Carta d'Intenti, è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

### ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

In Valtellina non esistono solo le bellissime e note località turistiche, esiste anche un'ALTRA VALTELLINA fatta di piccoli borghi, di belle località di media quota sulle montagne Retiche e Orobie, di parchi e di riserve naturali, di persone e di culture locali.

L'Associazione si pone le seguenti linee guida:

- 1) promuovere il turismo responsabile in Valtellina;
- 2) promuovere le attività dei soci;
- 3) promuovere e utilizzare i prodotti locali, preferibilmente biologici e comunque prodotti da piccoli agricoltori o cooperative locali;
- 4) promuovere e utilizzare sistemi di risparmio energetico nelle varie forme possibili;
- 5) promuovere la cultura locale e in particolare dei borghi e del territorio valtellino esclusi dai canali principali del turismo;
- 6) promuovere il riutilizzo di strutture già esistenti per l'ospitalità come è nella natura dei bed and breakfast;
- 7) promuovere la conoscenza delle aree naturalistiche e dei parchi di pregio della nostra valle educando il turista al massimo rispetto;
- 8) promuovere itinerari di trekking e cicloturismo che possano valorizzare la meravigliosa rete di sentieri presente e mappata sia sulle Retiche che sulle Orobie;
- 9) promuovere attività ludico-sportive locali che ben si integrano con i valori del turismo responsabile e della integrità ambientale;
- 10) effettuare attività di sensibilizzazione sulle tematiche del turismo responsabile verso la popolazione locale, le istituzioni, gli operatori turistici, i turisti;
- 11) effettuare una mirata attività di comunicazione sulle tematiche del turismo responsabile utilizzando prevalentemente le nuove tecnologie;
- 12) effettuare formazione di operatori del turismo, di docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, di tecnici, di personale di enti pubblici centrali e locali, di enti privati e di istituzioni in genere, nonché ogni altro aspetto della formazione compresa l'eventuale autoformazione;
- 13) realizzare/partecipare a fiere, eventi, manifestazioni che siano in tema con le suddette linee guida;
- 14) collaborare e/o aderire ad altre associazioni per promuovere i principi della Carta d'Intenti.

## TITOLO II. ADERENTI

### ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Assemblea dei Referenti tramite la sottoscrizione del modulo di associazione.

L'ammissione dei soci è deliberata insindacabilmente dall'Assemblea dei Referenti.

L'adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di socio e comporta l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

#### **ARTICOLO 4. Adesione**

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione i contributi e le quote associative stabilite annualmente dall'Assemblea dei Referenti.

L'adesione all'Associazione si intende tacitamente rinnovata se non sia stato presentato dal socio formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo email o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare all'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per l'approvazione dei bilanci.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, mancato pagamento dei contributi e quote associative e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare all'Assemblea dei Referenti la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea dei Referenti.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire all'Assemblea dei soci, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea stessa.

### **TITOLO III. ORGANI**

#### **ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Assemblea dei referenti;
- c) i Tesorieri;
- d) i Gruppi di Lavoro;

#### **ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

È presieduta dai Coordinatori dell'Assemblea dei Referenti o, in loro assenza, da un socio nominato dall'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 8. Convocazione**

L'Assemblea dei soci si riunisce su convocazione dei Coordinatori dell'Assemblea dei Referenti almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea dei soci è convocata mediante email, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

#### **ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari dei soci**

L'Assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea dei soci in seduta ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente come da articolo 8;
- b) provvede alla elezione dei membri dell'Assemblea dei Referenti, nonché dei Coordinatori;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Assemblea dei Referenti;

L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria:

- g) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- h) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- i) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dall'Assemblea dei Referenti.

#### **ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

#### **ARTICOLO 11. Votazioni**

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza o tramite email.

L'Assemblea dei soci, costituita in prima convocazione con la presenza almeno dei quattro quinti degli associati e in seconda convocazione con almeno i due terzi degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei soci sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dai Coordinatori e dal segretario verbalizzante.

#### **ARTICOLO 12. L'Assemblea dei Referenti**

L'Associazione è amministrata da una Assemblea dei Referenti, composta da un numero di membri pari al numero di Gruppi di Lavoro istituiti ed eletti dall'Assemblea dei soci, per la durata di un anno ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Ogni Referente coordina uno specifico Gruppo di Lavoro e ne riporta i risultati in seno all'Assemblea dei Referenti per le relative deliberazioni.

Ogni Referente può delegare un altro componente del suo Gruppo a rappresentarlo nell'Assemblea dei Referenti nel caso sia impossibilitato a parteciparvi.

L'Assemblea dei Referenti nomina nel proprio seno due Coordinatori, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite.

L'Assemblea dei Referenti si riunisce dietro convocazione dei Coordinatori e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Assemblea dei Referenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Assemblea dei Referenti è presieduta dai Coordinatori, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea dei Referenti è sempre redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dai Coordinatori e dal segretario verbalizzante.

L'Assemblea dei Referenti, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il referente che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera dell'Assemblea dei Referenti di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea dei soci.

In caso di recesso, decesso o revoca di un referente, l'Assemblea dei Referenti provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale dei soci.

L'Assemblea dei Referenti è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Essa procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea dei soci; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Referenti può istituire con propria delibera i Gruppi di Lavoro per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Referenti medesima.

#### **ARTICOLO 13. I Coordinatori dell'Assemblea dei Referenti**

I Coordinatori, nel numero di due, durano in carica un anno e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Tra i Coordinatori dell'Assemblea dei Referenti uno viene nominato rappresentante legale che svolge la funzione di rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

I Coordinatori dell'Assemblea curano l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea dei Referenti.

Ai Coordinatori competono l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza possono compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea dei Referenti appena possibile.

I Coordinatori convocano e presiedono l'Assemblea dei soci e l'Assemblea dei Referenti, sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verificano l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

I Coordinatori sottoscrivono il verbale dell'Assemblea dei soci e garantiscono l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

I Coordinatori possono delegare il compimento di singoli atti o funzioni di propria competenza ad altri referenti, previa delibera dell'Assemblea dei Referenti.

I Coordinatori curano la predisposizione dei bilanci consuntivi, corredandoli di idonee relazioni.

L'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei due terzi più uno degli aderenti, può revocare i Coordinatori.

#### **ARTICOLO 14. Il Gruppo dei segretari dell'Assemblea dei Referenti**

Il Gruppo dei segretari, designando di volta in volta un segretario, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei soci e dell'Assemblea dei Referenti e sottoscrive i verbali. Il Gruppo dei segretari cura la custodia dei Libri sociali dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 15. I Tesorieri**

L'Assemblea dei Soci nomina un numero minimo di due tesorieri che durano in carica per tre anni o sino a dimissioni volontarie, l'incarico non è rinnovabile. I tesorieri curano la gestione della cassa e ne tengono la contabilità, collaborano alla predisposizione dei bilanci consuntivi. Ai tesorieri è delegata la firma sui conti correnti bancari con le modalità stabilite all'atto della nomina.

I tesorieri non percepiscono alcun compenso.

#### **ARTICOLO 16. I Gruppi di Lavoro**

I Gruppi di Lavoro sono istituiti in prima istanza dall'Assemblea dei soci e successivamente possono essere creati, modificati o eliminati con delibera dell'Assemblea dei Referenti. Essi rappresentano il nucleo fondamentale dell'Associazione e devono perseguire il raggiungimento

degli scopi statutari e della Carta d'Intenti sulla base delle specifiche competenze loro assegnate. Ogni socio deve appartenere ed essere attivo in almeno un Gruppo di Lavoro e in non più di tre. Per il funzionamento di tali Gruppi è possibile istituire un apposito regolamento sulla base delle disposizioni statutarie.

#### **TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO**

##### **ARTICOLO 17. Risorse economiche**

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

##### **ARTICOLO 18. Contributi**

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

##### **ARTICOLO 19. Bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno l'Assemblea dei Referenti è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea dei soci convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione con invio tramite email.

##### **ARTICOLO 20. Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 21. Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **ARTICOLO 22 - Clausola compromissoria**

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dai Coordinatori del Tribunale di Sondrio.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

**ARTICOLO 23. Legge applicabile**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Firma Coordinatore con funzione di rappresentante legale dell'associazione (Norma Ghizzo)

Firma Coordinatore (Chiara Moroni)